



Roma, 16 ottobre 2000

CIRCOLARE N.135/2000

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - RECUPERO DELLA CARBON TAX - D.P.R. 9.6.2000 N.277 SU G.U. N.238 DELL'11.10.2000.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento che disciplina le modalità e i criteri per usufruire del beneficio, il recupero della carbon tax diventa finalmente operativo.

Le imprese che hanno già presentato la domanda di recupero per l'anno 1999, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n.125/D del giugno scorso, devono sollecitare gli uffici finanziari a rilasciare l'attestazione che costituisce titolo per poter compensare il credito d'imposta alla prima scadenza utile col modello F24 (il relativo codice tributo è 6730).

Le aziende che invece non hanno ancora presentato la richiesta dovranno provvedervi entro il termine dell'11 dicembre 2000, pena la perdita dell'agevolazione. Gli uffici finanziari provvederanno a vista all'esame della documentazione e al rilascio dell'attestazione.

Si rammenta che il credito per l'anno 1999 è pari a 33,26 lire per ogni litro di gasolio acquistato nel periodo 16 gennaio - 31 dicembre 1999 e utilizzato per veicoli di peso complessivo non inferiore a 11,5 tonnellate.

Circa le modalità di redazione della richiesta, il regolamento non introduce novità rispetto alle istruzioni anticipate dal Ministero delle Finanze con la citata circolare n.125/D.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo, introdotto col regolamento in oggetto, di annotare la targa dei veicoli riforniti sulle relative fatture di acquisto di gasolio presso i gestori stradali. E' opportuno che le imprese interessate sensibilizzino i loro fornitori sul rispetto di questa formalità. La disposizione, come già anticipato nella richiamata circolare 125/D, non riguarda le fatture di acquisto del gasolio destinato agli impianti privati.

A regime la domanda per il rimborso della carbon tax dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno (ad es. la domanda di rimborso per l'anno 2000 dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2001). Ai fini dell'istruttoria varrà l'istituto del "silenzio-assenso": trascorsi 60 giorni dalla richiesta senza che l'ufficio finanziario emetta un provvedimento di diniego, la domanda si considererà accolta e l'impresa richiedente potrà compensare il credito, oppure ne riceverà il rimborso.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.89/2000

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N.238 DELL'11.10.2000 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2000, n. 277

Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. A decorrere dal 16 gennaio 1999, la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci prevista

dall'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' determinata in un ammontare pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, disposti per effetto dell'articolo 8, commi 5 e 6, della medesima legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento. Il credito derivante da tale riduzione, sempreche' di importo non inferiore a 25 euro, puo' essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma, secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per "esercenti le attivita' di autotrasporto merci" si intendono le imprese che esercitano attivita' di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, d'ora in avanti denominate "esercenti nazionali", nonche' le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92, d'ora in avanti denominate "esercenti comunitari".

Art. 2.

1. Il credito di cui al comma 1 dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3.

1. Per ottenere il beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano al competente ufficio del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, d'ora in avanti denominato "ufficio", (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del comma 11 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 contiene: la denominazione dell'impresa, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o la partita IVA, il codice identificativo della ditta limitatamente agli esercenti comunitari, le generalita' del titolare o del rappresentante legale o negoziale, gli estremi degli atti previsti dall'articolo 1, comma 2, l'indicazione dell'eventuale titolarita' di depositi o di distributori privati di carburanti ad imposta assolta, con specificazione della capacita' di stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonche' degli estremi della licenza fiscale, se prescritta, di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

3. Nella dichiarazione sono riportati i seguenti ulteriori elementi: il numero di autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate in ordine ai quali compete il beneficio e, con riferimento ai dati delle fatture di acquisto contenenti anche gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito, il numero totale

dei litri di gasolio consumati per i quali si richiede il rimborso, nonche' l'importo dello stesso espresso in lire italiane ed in euro. Per gli esercenti comunitari si fa riferimento ai dati delle fatture anch'esse contenenti gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito, gia' presentate al competente ufficio del Dipartimento delle entrate ai fini del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), concesso ai sensi dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti. Qualora gli esercenti comunitari non abbiano presentato domanda di rimborso dell'IVA, allegano alla dichiarazione le fatture in originale, che vengono restituite all'interessato decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta.

4. Nel caso di titolarita' dei depositi e dei distributori di cui al comma 2, nella dichiarazione e' contenuta l'attestazione che il gasolio custodito nei medesimi e' stato utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore ad 11,5 tonnellate per i quali compete il beneficio. Qualora invece i predetti impianti siano utilizzati anche per il rifornimento di altri automezzi, nel prospetto di cui al comma 6 del presente articolo e' riportato, oltre agli ulteriori elementi richiesti, anche l'elenco completo di tali automezzi con i relativi dati identificativi.

5. Nella dichiarazione sono anche riportati: la modalita' prescelta di fruizione del credito di cui all'articolo 1, comma 1, e l'impegno a presentare, a richiesta dell'ufficio, i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati.

6. Alla dichiarazione e' allegata copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonche' un prospetto, costituente parte integrante della dichiarazione stessa, riportante i seguenti ulteriori dati per singolo autoveicolo: il numero di targa, il chilometraggio registrato dal contachilometri alla chiusura dell'anno considerato, il proprietario ovvero, nel caso di contratto di locazione con facolta' di compera o di contratto di noleggio di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'intestatario dei predetti contratti che parimenti sono allegati in copia.

7. Qualora la documentazione prescritta dal presente articolo sia stata gia' precedentemente allegata, nelle successive dichiarazioni e' sufficiente farne riferimento.

Art. 4.

1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 3 e la documentazione a corredo, entro trenta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarita', invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti; inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, determina l'importo complessivo del credito spettante e, nel caso di richiesta di rimborso, emette apposito titolo per il pagamento di tale importo secondo le norme vigenti in materia di contabilita' di Stato. In caso di emissione tardiva del titolo di pagamento sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile calcolati sul citato importo dalla scadenza del predetto termine di sessanta giorni alla data di emissione del titolo stesso. Qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l'ufficio ne da' comunicazione all'interessato mediante notifica del provvedimento di diniego ed agli altri uffici interessati secondo le disposizioni del decreto di cui all'articolo 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di controllo circa la veridicita' della predetta dichiarazione.

2. Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di

diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo puo' utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta. In tali casi l'ufficio competente puo' annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissatogli dall'ufficio stesso.

3. Gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui e' sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

4. Nel caso di esercenti nazionali, nonche' di esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, l'ufficio comunica agli uffici interessati di cui al comma 1, i dati relativi al beneficiario, l'entita' e la modalita' del rimborso.

Art. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui al decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, di concerto con il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999, si applicano per le cessioni di gasolio effettuate dagli esercenti di impianti stradali di distribuzione carburanti a tutti i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1. Per il periodo dal 16 gennaio 1999 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento e limitatamente a quelli tra i predetti soggetti nei confronti dei quali il citato decreto 24 giugno 1999 non prevede il rilascio da parte degli esercenti distributori stradali della fattura per le cessioni di gasolio, la scheda carburanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, tiene luogo della fattura per gli effetti previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Art. 6.

1. Per il periodo dal 16 gennaio 1999 alla data di entrata in vigore del presente regolamento il credito spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e' concesso secondo le previsioni di cui ai precedenti articoli e, qualora in tale periodo le fatture siano state rilasciate senza specificazione dell'autoveicolo rifornito, nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e' indicato, con riferimento ai dati delle fatture stesse, il quantitativo di gasolio consumato dall'autoveicolo avente titolo al beneficio. Relativamente al medesimo periodo, in caso di non obbligatorieta' del rilascio della fattura, il beneficiario fa riferimento ai dati desunti dalla scheda carburanti indicata nell'articolo 5.

2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 relative all'anno 1999 e' fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7.

(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

Art. 8.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 giugno 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Del Turco, Ministro delle finanze

Anno di riferimento:

TESTO DELLA DICHIARAZIONE(*)

Il/la sottoscritto/a.....nato/a a.....il...../...../.....
 residente in via..... (Cit-
 tà).....(Pr.).....(cap).....(Stato).....

DICHIARA

sotto la propria responsabilità in qualità di titolare o di rappresentante (legale o negoziale) dell'impresa sottoindicata, quanto segue:

Denominazione dell'impresa.....Sede legale..... Sede am-
 ministrativa..... Sede operativa.....

Codice fiscale o partita IVA n.....Codice identificativo della ditta (**esclusivamente per gli esercenti Comu-
 nitari**)..... Attività esercitata

Per gli esercenti nazionali

Estremi dell'iscrizione nell'albo delle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi.....

Estremi della licenza e dell'iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio.....

Per gli esercenti comunitari per conto terzi

Estremi della licenza comunitaria per trasporti internazionali su strada per conto terzi.....

Per gli esercenti comunitari per conto proprio

Dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, del Regolamento (CEE) n.881/92 del Consiglio.

Indirizzo presso il quale s'intende ricevere eventuali comunicazioni.....

In caso di titolarità di depositi o di distributori privati di carburante ad imposta assolta:

Estremi dell'impianto.....Capacità di stoccaggio dei relativi serba-
 toi.....Estremi della licenza fiscale (se prevista)..... Numero degli
 autoveicoli di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate..... Attesta che il gasolio custodito è

non è utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11.5
 tonn.

(*) testo integrato

Estremi delle fatture di acquisto del gasolio :

Numero progr.vo	Ditta emittente	Numero	Data	Litri fatturati	Importo
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
...					

Totale litri di gasolio consumato per il quale spetta il credito

Totale importo credito lireeuro.....

Modalità prescelta di fruizione del credito

- in compensazione ai sensi dell'art.17 decr.leg.vo n.241/97
- mediante rimborso

Luogo e data.....

Si allega prospetto

Firma del dichiarante (1)

(1) Firma da apporre ai sensi dell'art.20 della L.4.1.68, n.15 e del comma 11 dell'art.3 della L.15.5.1997 n.127 come sostituito dall'art2, comma 10 L.16.6.98 n.191

NOTA CONFETRA: OSSIA FIRMA SEMPLICE PIU' FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA'

Prospetto allegato alla dichiarazione Anno _____

Denominazione sociale dell'azienda:			
Proprietario o titolare di contratto di locazione con facoltà di compera o di noleggio *	Automezzi posseduti alla data di chiusura dell'anno di riferimento per il quale si chiede il rimborso		Dati identificativi degli automezzi riforniti dai depositi e distributori di carburanti ad imposta assoluta per i quali non spetta il beneficio
	Numero di targa dell'automezzo	Chilometri percorsi registrati nel contachilometri alla chiusura dell'anno	
<small>*Indicare il titolo di possesso dell' automezzo</small>			

Firma del dichiarante

Gli Uffici Tecnici di Finanza (UTF)

Gli Uffici del Dipartimento

Reazione	Ufficio Tecnico	Province di competenza
Abruzzo	Pescara	AO - CH - PE - TE
Basilicata	Bari	MT - PZ
Calabria	Catanzaro	CS - CZ - KR - RC - VV
Campania	Napoli	CE - NA
	Salerno	AV - SA
	Benevento	BN
Emilia Romagna	Bologna	BO - FO - RN
	Ferrara	FE - RA
	Modena	MO
	Parma	PC - PR
	Reggio Emilia	RE
Friuli Venezia Giulia	Trieste	TS
	Udine	GO - PN - UD
Lazio	Roma	FR - LT - RM - VT
	Terni	RI
Liguria	Genova	GE - IM - SV
	La Spezia	SP
Lombardia	Milano	MI - LO
	Bergamo	BG - SO
	Brescia	BS - CR - MN
	Como	CO - LC - VA
	Pavia	PV
Marche	Ancona	AN - AP - MC - PS
Molise	Pescara	CB - IS
Piemonte	Torino	CN - TO
	Alessandria	AL - AT
	Novara	NO - VB
	Vercelli	BI - VC
Puglia	Bari	BA - FG
	Lecce	BR - LE - TA
Sardegna	Caagliari	CA - NU - OR - SS
Sicilia	Palermo	CL - PA
	Catania	CT - EN
	Messina	ME
	Siracusa	RG - SR
	Trapani	AG - TP
Toscana	Firenze	AR - FI - PO - PT - SI
	Livorno	GR - LI - LU - MS - PI
Trentino Alto A-	Trento	BZ - TN
Umbria	Terni	PG - TR
Valle d'Aosta	Torino	AO
Veneto	Venezia	VE
	Padova	PD - RO
	Treviso	BL - TV
	Verona	VI - VR